



**'ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE
"SMEG - SINDACATO MARINAI e GUARDIACOSTE"**






In Roma, via delle Fornaci n. 35, il giorno 14.05.2019, si sono riuniti per costituire e fondare una associazione sindacale senza fini di lucro denominata "SMEG (acronimo di Sindacato Marinai e Guardiacošte)" i seguenti militari in servizio e ausiliaria della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: Vittorio Mario La Spina, Sergio Saverio Belviso, Luigi Stiro, Paolo Campodonico, Goffredo De Martino, Antonio Ciavarelli, Oreste Marco Bortoluz. I suddetti militari "Soci Fondatori" chiamano a presiedere la riunione il Sig. Vittorio Mario La Spina il quale, a sua volta, nomina a Segretario il Sig. Sergio Saverio Belviso. Il presidente pro – tempore illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione e legge lo Statuto sociale da inviare al Sig. Ministro per l'approvazione che, viene posto in votazione, approvato all'unanimità ed allegato al presente atto costitutivo facendone parte integrante. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono tutte elettive e che è escluso ogni scopo di lucro. I presenti soci Fondatori deliberano che l'associazione venga denominata "SMEG" ed abbia sede in Roma, via delle Fornaci, n. 35. Deliberano, altresì, che debba considerarsi definitivamente costituita all'atto dell'assenso del Ministro della difesa. Procedutosi alla votazione della bozza di statuto approvata all'unanimità ed allegata, viene eletto il Segretario Generale e i componenti del Consiglio Direttivo provvisorio che resteranno in carica sino al 1° congresso con le modalità stabilite dallo Statuto da svolgersi entro 2 anni dalla data di approvazione della legge e degli eventuali decreti attuativi. Vengono eletti all'unanimità dall'assemblea costitutiva i seguenti Rappresentanti protempore:

- Segretario Generale: il Sig. Antonio Ciavarelli
 - Componenti del Consiglio direttivo: Vittorio Mario La Spina, Sergio Saverio Belviso, Luigi Stiro, Paolo Campodonico, Goffredo De Martino, Antonio Ciavarelli, Oreste Marco Bortoluz.
- La riunione prosegue con la determinazione che l'azione del sindacato abbia inizio solo dopo il rilascio del prescritto assenso del Ministro della Difesa. Tale deliberazione, dopo esauriente dibattito, è posta ai voti ed è approvata all'unanimità.
Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Il Presidente


Il Segretario


I Soci Fondatori:

AGENZIA DELLE ENTRATE
CITTA' DI TARANTO

Atto registrato il 18.06.2016 serie B al N° 1028

Imposte liquidate per € 232,00 pagate in anni



TITOLO I

Costituzione e scopi del S.M.e G.

Articolo 1 – (Costituzione, denominazione e sede)

1. Il Sindacato Marinai e Guardiacoste (SMEG) è costituito tra il personale in servizio e in ausiliaria di ogni ruolo e categoria della Marina Militare e Guardia Costiera aderente al presente Statuto.
2. Il logo grafico del SMEG è riprodotto nell'allegato A) del presente statuto.
3. La sigla e il simbolo SMEG appartengono esclusivamente a LSMEG. e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica, nei diversi livelli organizzativi.
4. La sede Nazionale del SMEG è a Roma in Via delle Fornaci n. 35.

Articolo 2 - (Finalità)


1. Il SMEG non persegue fini di lucro, è soggetto a rendiconti annuali e persegue le seguenti finalità:
 - a) promuovere, attuare e favorire la democraticità e la neutralità (ex artt. 97 e 98 della Costituzione) delle Forze armate e degli organi, centrali e periferici, che la compongono;
 - b) rappresentare, promuovere, curare e tutelare - in ogni sede Istituzionale, sindacale, storica, giurisdizionale ed amministrativa - gli interessi morali, retributivi, economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli appartenenti alla Marina Militare e Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, di ogni ruolo e categoria, nel rispetto del divieto di sciopero;
 - c) rappresentare gli interessi del personale della Marina Militare e della Guardia Costiera, in tutti gli organismi ed i contesti in cui sia richiesta, prevista od opportuna una rappresentanza sindacale della categoria nonché dinanzi ai competenti organi amministrativi e giudiziari;
 - d) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del SMEG da qualsiasi condizionamento politico o ideologico esterno ed interno;
 - e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà finalizzate a concretizzare il miglioramento e l'armonizzazione dei trattamenti giuridici ed economici, nonché sinergie culturali e professionali per una coordinata operatività interforze, fermo restando il divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni sindacali non militari;
 - f) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, il prestigio, la professionalità, la condizione umana e morale del personale della Marina Militare e della Guardia Costiera e delle proprie famiglie, e stimolare i concetti di trasparenza e la cura del benessere del personale da parte delle Amministrazioni e degli organismi sociali;
 - g) promuovere altresì quel senso di giustizia che vada oltre il semplice conformarsi alla legge, ma che sia proteso alla ricerca di un forte riferimento alla dignità della persona militare a partire dai suoi diritti e doveri; avere come riferimento in ogni azione di tutela che la vita del militare non ritragga solo un numero o un dato biologico, viceversa la persona del militare rappresenta l'esplicitarsi nel tempo di potenzialità fisiche, intellettive, volitive, affettive e spirituali che sono intrinseche nell'uomo, nel supremo obiettivo dell'interesse della Nazione, delle e della pacifica convivenza. In questo senso si intende favorire la sensibilità alle virtù prettamente militari quali il coraggio, la lealtà, l'onestà, il senso di democrazia e quel senso di libertà svincolata dai vizi ma legata alla nostra più che bimillenaria cultura rappresentata dalla nostra Costituzione e la nostra bandiera;
 - h) garantire l'elettività delle cariche.
2. È esclusa dalle competenze e dalle finalità statutarie la trattazione delle materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del personale.
3. Tutte le cariche sono elettive ed hanno durata massima di 4 anni.

Articolo 3 – (Indipendenza e Autonomia)

1. Il SMEG salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia della propria azione sindacale da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa far deviare i fini per cui il legislatore ha previsto e prevederà la libertà di associazione sindacale democratica tra i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ad ordinamento militare.
2. Esso si amministra e persegue le proprie finalità nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai partiti politici, e da ogni altra diversa organizzazione esterna.

Articolo 4 – (Adesioni e Cooperazione)

1. Il SMEG. non può aderire a sindacati non militari;
2. il fine esclusivo di realizzare le finalità statutarie, può confrontarsi con federazioni di sindacati e/o associazioni nazionali ed estere, nonché con libere associazioni culturali apartitiche finalizzate alla soluzione di problemi del personale militare ed alla valorizzazione dei fini istituzionali nei confronti dei cittadini.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€18,00

DICHIOTTO/00

00016287
00089396
4578-00010

01/06/2020 08:34:59

ND1RAD01
6282L67A1C8F058
IDENTIFICATIVO : 01181474482566



0 1 18 147448 256 6



3. Può altresì cooperare con altre associazioni nazionali o straniere ad ordinamento democratico le cui finalità coincidono con i principi statuari e con gli interessi professionali dei dipendenti della Marina Militare e della Guardia Costiera.

TITOLO II

Organizzazione territoriale e centrale del S.M.e G.

Articolo 5 - (Organizzazione)

Il SMEG è strutturato nei seguenti livelli territoriali:

Segreteria Locale; Segreteria Provinciale; Segreteria Regionale; Segreteria Nazionale.

Articolo 6 - (Strutture Organizzative Territoriali)

1. Le strutture territoriali del SMEG sono costituite dai seguenti organismi, tutti elettivi:

a) la Segreteria di Sezione; b) il Consiglio Provinciale; c) la Segreteria Provinciale; d) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti; e) il Consiglio Regionale; f) la Segreteria Regionale; g) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Articolo 7 - (Struttura Organizzativa Centrale)

1. La struttura centrale del SMEG è composta dai seguenti organi:

a) il Congresso Nazionale; b) la Segreteria Nazionale; c) il Direttivo Nazionale; d) gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali; e) il Consiglio Nazionale; f) il Collegio Nazionale dei Proibiviri; g) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

TITOLO III

Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali

Articolo 8 - (La Segreteria di Sezione)

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura operativa primaria del SMEG Essa assume la denominazione della località/Ufficio ove viene costituita.

2. La Segreteria Sezionale è composta:

a) dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione; b) nelle Sezioni Locali aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento.

3. Il Segretario di Sezione:

a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;

b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;

c) cura il proselitismo ed il tesseramento;

d) vigila l'osservanza dello Statuto dei Principi Statuari da parte degli iscritti.

Articolo 9 - (Il Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale tra un Congresso e l'altro e nel rispetto dei deliberati congressuali nazionali.

2. Il Consiglio Provinciale esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

3. Il Consiglio Provinciale si riunisce unitamente alla Segreteria Provinciale almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei propri componenti.

4. Il Consiglio Provinciale è composto dalla Segreteria Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale è superiore a 350.

5. Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui al precedente comma 4., viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 10 - (La Segreteria Provinciale)

1. La Segreteria Provinciale attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.

2. Cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.

3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

5. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con ratifica della Segreteria.

6. La Segreteria Provinciale è composta:

a) dal Segretario Generale Provinciale; b) dal Segretario Generale Provinciale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Provinciale; c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 9;



Agencia
de
Asesoría

7. Nelle province aventi un numero di iscritti superiore a 100 possono essere previsti 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento.

8. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.

Articolo 11 - (Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale per l'approvazione.

3. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere il verbale e di sottoscriverlo, a pena di nullità. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

Articolo 12 - (Il Consiglio Regionale)

1. Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

2. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.

3. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

4. Esso è composto:

- a) dai componenti della Segreteria Regionale; b) dai Segretari Generali Provinciali; c) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per le Regioni fino a 4 province e 25 per le Regioni con province superiori a 4, assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alla lettera a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.

Articolo 13 - (La Segreteria Regionale)

1. La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

2. Essa è composta:

- a) dal Segretario Generale Regionale; b) dal Segretario Generale Regionale Aggiunto che coadiuva il Segretario Generale Regionale; c) dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 7.

3. Nelle regioni aventi un numero di iscritti superiore a 500 possono essere previsti 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento.

4. Il Segretario Generale Regionale è il rappresentante legale del Sindacato a livello regionale. Esso, vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali;

5. Il Segretario Generale Regionale coordina le attività dei Segretari Generali Provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

Articolo 14 - (Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:


- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3. Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

4. Di ogni intervento del Collegio, i componenti redigono il verbale e lo sottoscrivono. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€18,00
DIC10T0/00

00016287 n. 0000056
00009387 01/06/2020 08:35:04
4478-00010 40Z0DF1C2D14AF
IDENTIFICATIVO : 01181474482535

0 1 18 147448 253 5



TITOLO IV

Composizione e Costituzione degli Organi Centrali

Articolo 15 - (L'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente e da un Presidente che lo coadiuva, entrambi eletti dal Congresso Nazionale;
2. La carica di Presidente è conferita elettivamente a chi possa dare, con il proprio operare e la propria storia, la propria cultura, particolare lustro e risultato interno ed esterno al sindacato.
3. E' rappresentante dell'Unità del sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statuarie da parte degli Organi Centrali e periferici del Sindacato;
4. Il Presidente del Sindacato può prendere parte alle riunioni della Segreteria Nazionale presieduta e convocata da parte del segretario.

Articolo 16 - (La Segreteria Nazionale)

1. La Segreteria Nazionale attua la politica del Sindacato in aderenza alle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.
2. I membri della Segreteria Nazionale sono incaricati a rappresentare il S.M.e G. nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e possono intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio, nel caso in cui venga eventualmente introdotta per legge tale procedura di negoziazione della disciplina del lavoro.
3. La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.
4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.
5. Essa è composta:
a) dal Segretario Generale; b) da 2 Segretari Generale Aggiunto; c) da un minimo di 3 e da un massimo di 9 Segretari Nazionali.
6. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del Sindacato a livello nazionale. Egli pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività necessarie a dare impulso ed a realizzare le attività statutarie; coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe; convoca e presiede la Segreteria Nazionale; coordina le attività della Segreteria Nazionale; convoca e presiede il Direttivo Nazionale.
7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dai Segretari Nazionali e dai Segretari Generali aggiunti che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
8. La Segreteria Nazionale oltre agli Uffici di cui all'articolo 17 può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.
9. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto.
10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

Articolo 17 - (Gli Uffici, i Comitati e le Commissioni nazionali)

1. All'interno del SMEG sono istituiti l'Ufficio Studi, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione, Formazione ed Immagine e l'Ufficio Info-Europa, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività del Sindacato in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, può essere altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno del Sindacato verso gli organi di informazione.

2. I componenti ed il Responsabile degli Uffici di cui al punto 1. sono nominati dal Segretario Generale, sentita la Segreteria Nazionale e ascoltati tra gli iscritti ed i quadri sindacale dello SMEG che possiedono particolari capacità professionali o soggetti esterni al sindacato. Il Segretario Generale può revocare l'incarico motivandolo.

Articolo 18 - (Il Direttivo Nazionale)

1. Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.





2. I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.
3. Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.
4. Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno due volte l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale.
5. Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni di cui all'articolo 16 punto 8 e 17.
6. I componenti del Direttivo Nazionale svolgono le loro attività statutarie a livello centrale anche singolarmente.
7. Il Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale del SMEG;
8. Il Direttivo Nazionale è composto:
 - a) dai componenti la Segreteria Nazionale; b) dai Segretari Generali Regionali; c) da un massimo di ulteriori 25 componenti scelti tra coloro che hanno dato particolarmente lustro al Sindacato o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.
9. Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione del SMEG. ed il necessario coordinamento delle strutture in cui il SMEG si articola.

Articolo 19 - (Il Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberativo della politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.
2. È presieduto dal Segretario Generale del Sindacato e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
3. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) dai componenti il Direttivo Nazionale;
 - b) dai Segretari Generali Provinciali
 - c) da un massimo di ulteriori 40 componenti.

Articolo 20 - (Il Collegio Nazionale dei Proviviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Proviviri è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato.
2. Delibera in merito alle violazioni statutarie e regolamentari ed irroga le conseguenti sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali e degli iscritti.
3. È titolare della potestà di convalida, di modifica e di revoca delle sanzioni di cui al Titolo VIII del presente Statuto.
4. Il Collegio Nazionale dei Proviviri delibera a maggioranza, è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
 - a) dal Presidente del Sindacato, che lo presiede;
 - b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti, che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 - (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:
 - a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
 - b) la documentazione dello stato patrimoniale.
2. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale che, su quanto emerso dalla verifica, deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo sugli organi territoriali.
5. Il finanziamento del sindacato è alimentato dalle sole quote associative, da versare esclusivamente con delega sindacale.

TITOLO V

Elezioni, Congressi e Documentazione

Articolo 22 - (Elezioni e Congressi)

1. La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale del SMEG avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni quattro anni, in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.
2. L'elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale del Sindacato avvengono per mezzo di congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€18,00
DICIOTTO/00

0801627
00009400
6673-00010

01/06/2020 08:35:18
AFZCAF3A5940C7DA
IDENTIFICATIVO : 0118147482502

0 18 147448 250 2



3. Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

4. All'apertura di un congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso.
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso.
- c) della Commissione Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.
- d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Articolo 23 – (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)

1. Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal Regolamento.

2. Gli iscritti della Sezione eleggono:

- a) il Segretario; b) il Vice Segretario della Sezione, in numero stabilito al punto 3 lett. a) e b) dell'articolo 8; c) i delegati al Congresso Provinciale.

Articolo 24 - (Il Congresso Provinciale)

1. Il Congresso Provinciale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Provinciale uscente;
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni locali.

2. Il Congresso elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale;
- b) il Segretario Generale Provinciale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 6 lett. b) e 7 dell'articolo 10;
- c) i Segretari Provinciali, in numero stabilito al punto 6 lettera c) dell'articolo 10;
- d) il Consiglio Provinciale, in numero stabilito al punto 4 dell'articolo 9;
- e) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- f) i Delegati al Congresso Regionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;
- g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

Articolo 25 - (Il Congresso Regionale)

1. Il Congresso Regionale è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale uscente;
- b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali.

2. Il Congresso Regionale elegge:

- a) Il Segretario Generale Regionale;
- b) il Segretario Generale Regionale Aggiunto, in numero stabilito ai punti 2, lettera b), e 3 dell'articolo 13;
- c) i Segretari Regionali, in numero stabilito al punto 2, lettera c), dell'articolo 13;
- d) il Consiglio Regionale, come previsto al punto 4 dell'articolo 12;
- e) Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, di cui al punto 3 dell'articolo 14.

Articolo 26 – (Il Congresso Nazionale)

1. Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato e si riunisce ogni quattro anni.


2. Fissa gli indirizzi politici del Sindacato, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio e delibera le modifiche statutarie che divengono vincolanti dal momento della loro approvazione.

3. Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dalla Segretaria Nazionale uscente;
- b) dal Direttivo Nazionale uscente;
- c) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali;
- d) dai Segretari Generali Provinciali e Regionali eletti.

4. Esso elegge:

- a) il Segretario Generale;
- b) i 2 Segretari Generali Aggiunti;
- c) i Segretari Nazionali;
- d) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. d) dell'articolo 18;
- e) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 3 lett. c) dell'articolo 19;
- f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Nazionale dei Proibiviri.





TITOLO VI

Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

Articolo 27 - (Designazione di rappresentanti sindacali)

1. La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano - a maggioranza - i propri rappresentanti sindacali del SMEG., in modo da assicurarne: a) la rappresentatività e la funzionalità; b) la competenza nelle materie da trattare; c) l'assoluta indipendenza del Sindacato.
2. L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo a riguardo dei problemi che possono interessare il Sindacato e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

Articolo 28 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la mancanza di un componente eletto, ovvero la necessaria integrazione di un componente, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali e regionali si individua nel Consiglio Provinciale e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo Nazionale.
2. L'organo che procede a quanto previsto dal punto 1, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:
 - a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
 - b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;
3. La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

Articolo 29 - (Costituzione nuova struttura)

1. Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari del Sindacato, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale.
Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.
2. Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale e ratificato dal Consiglio Provinciale nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

TITOLO VII

Incompatibilità e Trasparenza

Articolo 30 - (Incompatibilità)

1. L'incompatibilità con il SMEG., si determina in una delle condizioni appresso riportate:
 - a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie, o Collegi dei Revisori dei Conti, Regionali e Provinciali. Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente del Sindacato che peraltro presiede il Collegio.
 - b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale, dei Revisori dei Conti è incompatibile con altre cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale.
 - c) È incompatibile l'iscrizione ad altre organizzazioni sindacali militari di coloro che ricoprono cariche o cui sono stati affidati incarichi nell'ambito del Sindacato SMEG;
 - d) La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali.

Articolo 31 - (La Trasparenza)


1. Tutte le attività comunque svolte dagli organi componenti le strutture del sindacato SMEG devono essere ispirate ai principi della democraticità, della trasparenza, dell'onestà, della lealtà, della chiarezza, di neutralità delle Forze Armate e dell'autonomia da interessi personali e competizioni politiche e amministrative.
2. È assicurata la privacy degli iscritti ed ogni violazione è passibile di sanzione disciplinare.

TITOLO VIII

Sanzioni

Articolo 32 - (Sanzioni)

1. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli iscritti e di chi, a qualsiasi titolo, ricopra una carica o un incarico sindacale di qualsiasi livello, sono: a) il richiamo orale; b) il rimprovero scritto; c) la sospensione temporanea, fino ad un anno, dalla posizione di iscritto al Sindacato; d) l'espulsione dal Sindacato, accompagnata - se del caso - dal divieto di reiscrizione;
Nei confronti degli organi del sindacato, possono altresì essere adottati i seguenti provvedimenti: a) la rimozione degli organi direttivi delle strutture del Sindacato; b) lo scioglimento ed il commissariamento della struttura sindacale.
2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle



Ministero dell'Economia
e delle Finanze

MARCA DA BOLLO
€18,00

DIC 10/10/00

mensile

00016482
99089395
4578-00030
01/06/2020 08:35:33
CODICE FISCALE FONEL3
IDENTIFICATIVO : 01181474482513

0 1 18 147448 251 3



Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura del Sindacato.

Articolo 33 – (Il Richiamo ed il rimprovero scritto)

1. La sanzione del richiamo orale si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso lievi negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore.
2. La sanzione del rimprovero scritto si applica agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali che abbiano commesso negligenze o inefficienze nello svolgimento del mandato, la violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata ottemperanza alle direttive emanate dall'organo superiore ed aventi carattere di urgenza.
3. Competente ad irrogare la sanzione del richiamo è il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Proibiviri.

Articolo 34 - (La Sospensione temporanea dalla posizione di iscritto al Sindacato)

1. Si applica la sospensione, a seconda della gravità della mancanza, agli iscritti ed ai componenti degli organi delle strutture territoriali responsabili di accertata negligenza o inefficienza della struttura o della violazione delle norme statutarie e/o regolamentari o della mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.
2. Competente ad irrogare la sanzione è il Collegio Nazionale dei Proibiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 35 - (L'Espulsione dal Sindacato)

1. Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione dal Sindacato.
2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Proibiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

Articolo 36 - (Lo Scioglimento degli organi direttivi delle strutture del sindacato)

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali è disposto a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Proibiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 5 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Proibiviri.
2. Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Proibiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Articolo 37 - (Il Commissariamento della struttura sindacale)

1. Il Commissariamento delle strutture territoriali è disposto per gli organi nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi.
2. Spetta al Segretario Generale del Sindacato provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Proibiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.
3. La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario.

Articolo 38 - (I Ricorsi)

1. Il diritto della difesa nell'ambito di ogni procedimento amministrativo e/o disciplinare è assicurato tramite la previa contestazione formale degli addebiti, la facoltà di prendere visione degli atti, il diritto di presentare memorie e di essere sentiti personalmente.
2. Il ricorso avverso gli atti sanzionatori non ha efficacia sospensiva ed è proponibile entro trenta giorni:
 - a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Proibiviri
 - b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;
3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni.

Articolo 39 – (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture.
2. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al primo punto, è proponibile a maggioranza del Direttivo Nazionale.





3. Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale.

TITOLO IX

Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa

Articolo 40 - (La Quota associativa e sua Ripartizione)

1. Il Sindacato è finanziato dalle sole quote associative da versare esclusivamente con delega sindacale. Il Consiglio Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale.

2. Qualora nell'ambito provinciale o regionale non siano state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

Articolo 41 - (Responsabilità Amministrativa)

1. I componenti degli organismi centrali e periferici del sindacato SMEG che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del Sindacato, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.

2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.

3. La Segreteria Nazionale del SMEG, per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.

TITOLO X

Disposizioni Finali

Articolo 42 - (Disposizioni sul patrimonio del Sindacato)

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460

a) durante la vita del Sindacato, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

2. Il Sindacato non persegue scopi di lucro.

Articolo 43 (La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 44 (Norma finale)

1. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del SMEG. di rispettare il presente statuto e di garantire la democraticità e l'assoluta legalità di ogni attività svolta in nome e per conto del Sindacato.

2. Il Sindacato può considerarsi definitivamente costituito e può operare e raccogliere adesioni solo dopo che sia stato rilasciato l'assenso del Ministro della Difesa.



